

# Runts

## Registro unico nazionale del terzo settore

### COS'È

Il registro unico nazionale del terzo settore (Runts) serve a dare pubblicità dell'esistenza di un ente di terzo settore (Ets) e di alcuni dati fondamentali riguardanti la sua struttura e attività. Esso ha quindi una funzione di trasparenza – anche con riguardo all'applicazione della normativa fiscale – e di certezza del diritto anche con riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi.

L'iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e dà la possibilità di stipulare [convenzioni](#) (vedi al termine della presente) con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 possono accedere a tale opportunità dopo 6 mesi dalla costituzione).

### CHI COINVOLGE

Possono iscriversi al Runts tutti gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi..

In particolare, i dati delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che fanno riferimento alla legge 266/91 e la 383/00 e già iscritte nei relativi registri, trasmigrano automaticamente nel Runts; sono iscritte anche le organizzazioni non governative già riconosciute idonee e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Sono iscritte anche le organizzazioni non governative già riconosciute idonee e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

### COME FUNZIONA

Il Runts è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito operativamente tramite un ufficio regionale (o provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano) e un ufficio statale. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Lo stesso Ministero vigila sul sistema di registrazione degli enti del terzo settore, assicurando l'uniformità tra i registri regionali, e monitorando lo svolgimento delle attività degli uffici del Runts operanti a livello regionale.

### STRUTTURA

Il Runts si compone delle seguenti **sezioni** (che possono essere modificate dal Ministero, sentita la conferenza unificata):

- [organizzazioni di volontariato](#);

- [associazioni di promozione sociale](#);
- [enti filantropici](#);
- [imprese sociali](#), incluse le cooperative sociali;
- [reti associative](#);
- [società di mutuo soccorso](#);
- [altri enti del terzo settore](#).

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

## PROCEDURA RI ISCRIZIONE

L'iscrizione deve osservare la seguente **procedura**:

- la **domanda di iscrizione** nel Runts è presentata – contestualmente al deposito di atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati e indicazione della sezione del registro in cui si chiede l'iscrizione – dal rappresentante legale dell'ente o della sua rete associativa presso l'ufficio competente, e cioè:
  - l'ufficio regionale o provinciale competente;
  - l'ufficio statale per l'iscrizione nella sezione delle reti associative;
- all'atto della registrazione, l'ufficio acquisisce la relativa **informazione antimafia** quando gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
- l'ufficio **verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l'iscrizione**. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:
  - iscrivere l'ente;
  - rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
  - invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

In caso di **silenzio** da parte dell'ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall'ufficio.

Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del terzo settore sono redatti in conformità a **modelli standard tipizzati**, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;

Nel caso di diniego all'iscrizione nel Registro è ammesso **ricorso** avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

## CONTENUTO

Nel Runts devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti **informazioni**:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;

- la data di costituzione;
- l'oggetto dell'attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
- il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le **vicende più rilevanti dell'ente**: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

L'ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno le **scritture contabili e i bilanci**.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l'ufficio del registro diffida l'ente del terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l'ente, se non adempie, è cancellato dal registro.

## RESPONSABILITÀ

Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti **sono onerati gli amministratori**.

In caso di violazione, si applicano le stesse **sanzioni** previste per il registro delle imprese, e cioè:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro;
- se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo;
- se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

## CANCELLAZIONE

La cancellazione di un ente dal Runts può avvenire:

- a seguito di **istanza motivata** da parte dell'ente del terzo settore;
- per **accertamento d'ufficio**, anche a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o tributaria.

Gli uffici del Runts provvedono a una revisione periodica, con cadenza triennale, per verificare che gli Ets iscritti nel Runts presentino ancora i requisiti previsti per l'iscrizione.

Se essi accertano una causa di estinzione o scioglimento, ne danno comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui l'ufficio ha sede affinché disponga le procedure di liquidazione e cancellazione dell'ente dal registro.

Nel caso di avverso provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso il ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

L'ente cancellato dal registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo la normativa sul terzo settore, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Runts. In particolare, il patrimonio deve essere devoluto, assunto il parere positivo del Runts, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del terzo settore in una sezione del registro, ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Runts.

### **OPPONIBILITÀ AI TERZI**

Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione nel Runts sono opponibili – quindi efficaci – per terzi soltanto dopo la pubblicazione nel registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli atti restano non opponibili ai terzi per 15 giorni dalla pubblicazione, qualora questi provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

### **CASI SPECIFICI**

#### **IMPRESE SOCIALI**

Oltre che nel Runts, gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

#### **FONDAZIONI**

Nel caso delle fondazioni del terzo settore, i poteri di controllo e vigilanza dell'autorità governativa, previsti dal codice civile, sono esercitati dall'ufficio del Runts.

#### **PERSONALITÀ GIURIDICA**

Gli enti che con l'iscrizione al Runts intendono acquisire la personalità giuridica devono seguire una particolare procedura:

- l'atto costitutivo dell'associazione o fondazione di terzo settore, o il testamento con il quale si dispone la costituzione di quest'ultima, viene depositato dal notaio che l'ha ricevuto presso il competente ufficio del Runts, con contestuale richiesta di iscrizione dell'ente. Il notaio, prima di trasmettere la documentazione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, incluse le norme specifiche del terzo settore, e il patrimonio minimo necessario per

acquisire la personalità giuridica (15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni);

- l'ufficio del Runts, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. Il possesso della personalità giuridica risulterà dal Runts;
- se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell'ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all'ufficio di disporre l'iscrizione nel Runts. Se quest'ultimo non dà alcuna comunicazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si intende negata.

## **COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE**

La normativa introduce un registro nazionale unico del terzo settore, che si sostituisce alla pluralità di registri speciali previsti dalla vecchia disciplina. Inoltre, prevede l'iscrizione nel registro anche per enti che precedentemente non erano tenuti ad alcuna iscrizione.

Più in generale, la riforma prescrive una disciplina nuova con riferimento a diversi aspetti della vita e dell'attività degli enti di terzo settore; tale disciplina deve essere rispettata ai fini dell'iscrizione nel Runts.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

[Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”](#): art. 11, 26, 32, 35, 41, 45-54, 56-57, 72-73, 83-84, 89-90, 92, 95, 98-102, 104

[Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106/2020 del 15 ottobre 2020](#)

## **ABROGAZIONI**

A decorrere dalla data di operatività del registro unico nazionale del terzo settore sono abrogati:

- l'articolo 6, della [Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”](#);

- gli articoli 7, 8, 9 e 10 della [Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”](#);

- [Decreto 14 novembre 2001, n. 471 “Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale”](#)

## **ENTRATA IN VIGORE**

A partire dal 3 agosto 2017.

## **REGIME TRANSITORIO**

Fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri onlus,

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale. Gli Ets saranno ufficialmente riconosciuti dopo l'attivazione del Registro unico nazionale del terzo settore ma organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus, imprese sociali e bande musicali possono adeguare i propri statuti entro il 30 giugno 2020 utilizzando le maggioranze semplificate.

Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Le reti associative, nel caso in cui sia necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del codice del terzo settore, il proprio statuto, con particolare riferimento agli obblighi relativi alla trasparenza e alla base associativa.

[Il 15 ottobre 2020 è stato approvato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che disciplina il suo funzionamento e anche le modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al Runts.](#)

In ogni caso, la riforma prevede che, in questa operazione, gli uffici del Runts possono richiedere agli enti – entro 180 giorni dalla ricezione delle informazioni – eventuali informazioni o documenti mancanti. L'omessa trasmissione di questi ultimi entro 60 giorni comporta la mancata iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore. Fino al termine delle verifiche del Runts, gli enti iscritti nei vecchi registri continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

## Convenzioni per gestione di servizi

### COS'È

A partire dal riconoscimento della finalità di interesse generale degli enti del terzo settore (Ets), le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni che prevedano un rimborso delle spese sostenute dall'Ets per svolgere le attività concordate.

Il codice del terzo settore riprende e sviluppa quanto previsto dalla previgente normativa relativa alle **organizzazioni di volontariato (Odv)** e alle **associazioni di promozione sociale (Aps)**, dando allo strumento delle convenzioni un carattere più definito.

### CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE

Possono stipulare convenzioni le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel **registro unico nazionale del terzo settore (Runts)**. Tali organizzazioni devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale (ad esempio rispetto all'assenza di specifici reati commessi dagli amministratori) e comprovare l'adeguatezza a svolgere l'attività in questione relativamente alla struttura, alle esperienze accumulate nelle attività già svolte, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

In sostanza l'ente pubblico è chiamato a verificare che i soggetti con i quali si convenziona abbiano caratteristiche adeguate a svolgere correttamente le attività per cui la convenzione è stipulata.

Altri tipi di enti, ad esempio le cooperative sociali o comunque gli enti aventi forma di impresa, non possono accedere a questa forma di relazione.

## COME FUNZIONA

Le convenzioni possono essere attivate per svolgere attività o servizi sociali di interesse generale in favore dei cittadini; devono essere più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, quindi quando, ad esempio, per effetto dell'apporto del **volontariato** o del coinvolgimento dei cittadini, il costo dell'attività è minore rispetto a quello conseguibile con un appalto di servizi o in cui comunque sia possibile valutare altri benefici derivanti dalla realizzazione dell'attività con il coinvolgimento della comunità locale.

La scelta delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui

stipulare la convenzione non può derivare da scelte arbitrarie dell'amministrazione, ma deve rispettare i **principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza**, partecipazione e parità di trattamento; ciò implica l'attivazione di procedure comparative riservate a questi enti, che possono eventualmente essere realizzate secondo gli orientamenti su **co-programmazione e co-progettazione**.

Con la stipula della convenzione l'ente pubblico e il terzo settore assumono **impegni reciproci**: mentre un'attività di volontariato svolta al di fuori di tale relazione può iniziare, cessare, modificarsi a partire dalla semplice volontà delle persone che la realizzano, le convenzioni includono degli impegni delle parti tesi a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a **svolgere con continuità le attività**. Nello specifico, l'ente pubblico si impegna a conferire le risorse concordate (economiche, strumentali, spazi, di personale, ecc.) e l'ente del terzo settore a svolgere le attività.

La convenzione deve **esplicitare la durata** in cui le parti si impegnano reciprocamente nei termini prima richiamati. Dovrà anche prevedere il "contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici": insomma, le caratteristiche dell'intervento vanno adeguatamente indicate e non possono essere sottintese o lasciate indeterminate.

Devono inoltre essere previsti nell'ambito della convenzione i casi in cui si perviene all'interruzione del rapporto (ad esempio quando l'ente del terzo settore non realizzi le attività che si era impegnato a svolgere, attui forme di discriminazione dei destinatari, ecc.) e le modalità di verifica dell'intervento svolto e della sua qualità.

I principi qui richiamati sono inoltre ripresi nel caso specifico di **convenzioni per il trasporto sanitario**.

## GESTIONE ECONOMICA

Da un punto di vista economico le convenzioni non possono prevedere a favore delle organizzazioni di volontariato risorse diverse dal rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e corrispondenti a voci specificate nella convenzione; tra queste vi è necessariamente l'onere delle **coperture assicurative** che gli enti che si avvalgono di **volontari** devono stipulare a loro tutela. È esclusa la possibilità di corrispondere risorse economiche a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e i costi riconoscibili devono essere chiaramente riferibili all'intervento, salvo la quota di costi indiretti imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Il concetto di gratuità e la natura delle spese effettivamente rendicontabili affinché non si configuri di fatto un corrispettivo per una prestazione di servizi – e che implicherebbe di arrivare alla scelta del contraente attraverso le procedure del codice degli appalti – è oggetto di alcuni rilievi da parte del Consiglio di Stato che pare orientato, in un parere espresso sull'argomento nel luglio 2018, in termini piuttosto restrittivi. Si tratta di uno degli argomenti che dovrà essere meglio chiarito da successivi pronunciamenti e presumibilmente *in primis* dalle prossime linee guida sui rapporti tra enti pubblici e terzo settore che l'Autorità nazionale anticorruzione è impegnata a redigere.

## **OBBLIGHI E DIVIETI**

Il codice del terzo settore introduce riferimenti specifici al contenuto delle convenzioni, quali il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; in sostanza nel momento in cui una certa attività è realizzata con il sostegno pubblico e in forza di un rapporto convenzionale, la convenzione deve includere disposizioni a tutela dei cittadini destinatari dell'attività. Qualora l'attività riguardi un ambito in cui sono previsti, nella normativa regionale o nazionale, standard organizzativi e strutturali, la convenzione dovrà prevederne il rispetto.

## **COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE**

La normativa non rivoluziona le preesistenti e citate disposizioni in materia presenti nelle leggi di settore; sicuramente contiene alcuni importanti richiami che meglio precisano e delineano lo strumento delle convenzioni. Il richiamo ai principi di "imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento" non è certo inatteso, ma contribuisce a evidenziare come questa procedura, se correttamente realizzata, nulla ha a che vedere con possibili derive clientelari; il "rispetto dei diritti e della dignità degli utenti" evidenzia una corresponsabilità nell'azione finanziata che lega ente pubblico finanziatore ed ente del terzo settore, così come i requisiti di moralità professionale e quelli di adeguatezza sono volti a sottolineare la necessità di adottare criteri di qualità. In sostanza, non si introducono modifiche normative, ma sottolineature – già desumibili da principi generali del nostro ordinamento – che qualificano maggiormente lo strumento delle convenzioni.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore":** artt. 18, 56, 57

## **ABROGAZIONI**

**Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"**

**Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"**

## **ENTRATA IN VIGORE**

3 agosto 2017